

**CAMERA DEI DEPUTATI** N. 1744**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUCIFREDI, CASTELLUCCI, DELLA BRIOTTA, BUCALOSSI, DI GIESI, SERRENTINO, BORTOLANI, LURASCHI, MARCHETTI, BUBBICO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, SCARLATO, ZOLLA, BOTTA, STELLA, BALDI, MIROGLIO, SISTO, BODRITO, ANDREONI, MAGGIONI, CATTANEO PETRINI GIANNINA, BORGHI, TARABINI, PRANDINI, PISONI, POSTAL, MIOTTI CARLI AMALIA, PREARO, SBOARINA, SCHIAVON, BOLDRIN, ARMANI, FIORET, ORSINI, TESINI, MICHELI PIETRO, MATTEINI, BIAGIONI, LUCCHESI, MEUCCI, SABBATINI, TOZZI CONDIVI, MICHELI FILIPPO, VILLA, BERNARDI, BOTTARI, DI GIANNANTONIO, VECCHIARELLI, LOBIANCO, VETRONE, AMODIO, CAROLI, TANTALO, LO BELLO, MOLÈ**

*Presentata il 23 febbraio 1973***Finanziamento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM)**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta ha lo scopo di dare seguito concreto ad un voto espresso dalla Commissione interni della Camera e accolto dal Governo, durante la discussione del bilancio di previsione per l'anno 1969, per un finanziamento ordinario alle associazioni nazionali degli enti locali.

Il consiglio nazionale dell'UNCHEM, con un voto unanime del 13 giugno 1969, aveva affermato di ritenere « giusto e doveroso da parte dello Stato favorire l'autonomia e libera associazione dei comuni e degli enti montani presso l'UNCHEM, che ha egregiamente assolto al proprio insostituibile compito ». Quel documento aggiungeva la richiesta « di eliminare

ogni remora o ritardo nell'approvazione delle delibere di adesione all'UNCHEM dei comuni e degli enti montani e di mettere a disposizione un apposito fondo sul bilancio del Ministero dell'interno per contribuire in maniera ordinaria e continuativa alle spese di organizzazione dell'UNCHEM, così come si intende provvedere alle altre associazioni nazionali di enti locali, quali l'Unione delle province d'Italia (UPI), l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l'Associazione italiana del consiglio dei comuni d'Europa (AICCE) ».

In adesione a tali voti e in attuazione del voto espresso dalla Commissione interni, ad iniziativa dei deputati Lucifredi, Castellucci,

Fabbri, Marchetti e Foschi, veniva presentata in data 12 novembre 1969 una proposta di legge per il finanziamento all'Unione nazionale dei comuni ed enti montani.

La proposta, caduta per la fine anticipata della V legislatura, viene ora ripresentata e si aggiunge alla proposta di legge n. 1044 di iniziativa dei deputati Castelli e Cattanei, presentata il 26 ottobre 1972, con la quale si richiede il finanziamento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dell'Unione delle province italiane (UPI).

Va per altro ricordato che nel frattempo con legge 23 dicembre 1972, n. 908, si è provveduto al finanziamento della Associazione italiana per il consiglio dei comuni d'Europa (AICCE), per cui appare necessario — anche per ragione di giustizia — provvedere per un finanziamento statale anche per l'UNCCEM e con essa per le ricordate associazioni ANCI e UPI.

Pare opportuno, dando per acquisita la conoscenza della funzione che generalmente svolgono in sede nazionale le ricordate associazioni degli enti locali, ciascuna nel proprio campo di azione, richiamare le funzioni che sono proprie dell'UNCCEM, alla luce del programma di azione dell'UNCCEM per lo sviluppo della montagna, presentato al Consiglio nazionale nella seduta del 1° febbraio 1973.

L'UNCCEM ha compiuto venti anni di vita, essendo stata costituita nel novembre 1952, con lo scopo principale di dare concreta attuazione alla legge della montagna del 25 luglio 1952, n. 991.

L'UNCCEM ha portato avanti per lunghi anni l'applicazione concreta di questa legge con una serie di interventi che hanno avuto un preciso significato nella attività svolta in montagna da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, efficacemente accompagnato e coadiuvato dall'attività degli enti e dei comuni montani.

Altre leggi sono state approvate nell'interesse della montagna. Ricordiamo le più importanti: la legge sui sovracani idroelettrici del 27 dicembre 1953, n. 959, e la successiva legge interpretativa, il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955 per la costituzione dei consigli di valle, la legge Ghio 9 ottobre 1967, n. 973, per ottenere il pagamento del gettito sostitutivo dell'ICAP-ENEL da parte dell'ente di Stato per l'energia elettrica.

Ancora, le leggi per le aree depresse del centro-nord e per il Mezzogiorno, il piano verde, il rifinanziamento della citata legge n. 991,

le leggi per gli interventi nel settore dell'economia, il paragrafo 161 del programma economico nazionale 1966-1970 e, infine, la legge della montagna del 3 dicembre 1971.

Queste leggi sono certamente significative dell'opera svolta dall'UNCCEM per mobilitare gli amministratori di tutti gli enti locali operanti in montagna e per collaborare efficacemente con gli organi dello Stato, allo scopo di favorire lo sviluppo economico e sociale dei territori montani.

La legge per lo sviluppo della montagna del 3 dicembre 1971, n. 1102, apre ora un altro periodo di feconda attività per l'UNCCEM, sia in sede nazionale che in sede regionale.

Infatti, l'Unione nazionale dei comuni e degli enti montani, a seguito delle decisioni del congresso di Firenze del dicembre 1970, ha costituito 19 delegazioni regionali e 2 delegazioni per le province autonome di Trento e di Bolzano con lo scopo precipuo di rappresentare a livello regionale gli enti associati e collaborare con gli organi regionali all'attuazione della nuova politica per la montagna, che assegna alle Regioni importanti compiti in parecchi settori di attività legati all'economia della montagna, dall'agricoltura e foreste, all'artigianato, al turismo, ai trasporti, ad altri settori.

Una commissione tecnico-legislativa, con la partecipazione di amministratori e di esperti, affianca l'opera degli organi direttivi dell'UNCCEM, allo scopo di formulare proposte e organizzare studi riferiti sia alla legislazione nazionale che alla legislazione regionale e ai problemi particolari delle aree montane del Mezzogiorno.

Una rivista mensile *Il Montanaro d'Italia* diffusa in tutti i comuni montani assolve alla funzione oltre che di portavoce degli orientamenti dell'UNCCEM, di collegamento tra i comuni e gli enti operanti in montagna e con tutti coloro che a livello di studio e tecnico seguono questi problemi e di stimolo all'azione legislativa, nazionale e regionale e di divulgazione dei provvedimenti legislativi e delle realizzazioni degli enti montani.

Un notiziario quindicinale *UNCCEM Notizie*, destinato prevalentemente ai consiglieri nazionali e regionali e agli enti associati, costituisce un ulteriore mezzo di costante collegamento dell'UNCCEM con tutti i comuni e gli enti operanti in montagna.

La funzione peculiare e indispensabile dell'UNCCEM deriva dal fatto di essere l'unica organizzazione unitaria nazionale esistente in Italia che rappresenta attraverso gli enti asso-

ciati le popolazioni delle zone montane e che si occupa dei problemi della montagna.

Assolvendo a queste funzioni rappresentative della montagna e sentendosi investita della responsabilità di portare avanti la vasta problematica del territorio montano essa non è una semplice associazione dei comuni e delle province, ma accoglie nel suo ambito tutti gli enti che operano nelle zone montane e si occupano, per una particolare competenza o per una più vasta investitura, dei problemi economici e sociali delle popolazioni montane.

Gli enti associati all'UNCCEM sono oltre 2360 e rappresentano il 65 per cento dei comuni totalmente montani, buona parte delle 126 comunità montane finora costituite, 59 amministrazioni provinciali, alcune amministrazioni regionali, 43 consorzi di bacini imbriferi montani, 45 consorzi di bonifica montana, 47 camere di commercio e 50 altri enti (Consorzi forestali, aziende autonome di soggiorno, ecc.).

Il titolo principale che caratterizza l'azione dell'UNCCEM è quindi quello di studiare i problemi della montagna e di prospetarli nelle sedi competenti, soprattutto al Parlamento nazionale e al Governo. Questi problemi non riguardano soltanto il comune di montagna, ma tendono a stabilire rapporti di collegamento e di collaborazione tra le diverse componenti interessate all'economia della montagna che, come ormai tutti riconoscono, è a carattere misto, non più legata cioè al settore primario agricolo e forestale.

Nel quadro generale della programmazione economica nazionale e regionale, la posizione primaria della Regione nell'attuazione della politica per la montagna e la funzione di cardine essenziale di tutta questa politica riconosciuta alla comunità montana, sono altrettanti punti fermi dell'azione immediata e futura dell'UNCCEM, la quale si è sviluppata negli

scorsi mesi anche in collaborazione con le Regioni che hanno adottato le leggi di attuazione della ricordata legge statale n. 1102.

L'UNCCEM è anche presente in sede internazionale, sia in seno al consiglio dei comuni d'Europa e alla conferenza permanente dei poteri locali, che in seno alla IULA (l'Organizzazione internazionale delle città e dei poteri locali) che in seno alla CEA (Confederazione europea dell'agricoltura).

Un costante collegamento viene mantenuto dall'UNCCEM con organizzazioni consorelle operanti nei vari paesi europei.

I finanziamenti con i quali l'UNCCEM provvede al raggiungimento dei suoi scopi statutari sono costituiti dalle quote associative annue e da eventuali contributi e proventi straordinari per l'attività da essa svolta.

Poiché tali quote sono contenute in misura assai modesta, data la povertà dei comuni montani, con la legge 30 dicembre 1958, n. 1210, si ritenne opportuno concedere alla Unione nazionale comuni ed enti montani un contributo di 30 milioni di lire, e con la legge 28 luglio 1967, n. 654, si concesse un contributo straordinario di 50 milioni di lire.

Attese le sempre maggiori attività svolte dall'UNCCEM in sede nazionale e regionale a favore dei comuni e degli enti montani, tese al potenziamento dell'opera degli enti locali e allo sviluppo economico e sociale delle zone montane, rappresentate da 3.974 comuni con circa 9 milioni di abitanti, si ravvisa l'opportunità di concedere all'UNCCEM, così come si è concesso all'AICCE e come ci si appresta a concedere alle altre associazioni sopra nominate, un contributo ordinario annuo nell'importo di 100 milioni di lire.

Confidiamo, onorevoli colleghi, che la presente proposta incontri il vostro voto favorevole.

## PROPOSTA DI LEGGE

---

### ART. 1.

È autorizzata a favore dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNCHEM) con sede in Roma la concessione di un contributo annuo per il quinquennio 1973, 1974, 1975, 1976, 1977 nella misura di lire 100 milioni.

### ART. 2.

L'UNCHEM trasmetterà annualmente al Ministero degli interni il conto consuntivo accompagnato da una relazione sull'attività svolta.

### ART. 3.

All'onere finanziario di lire 100 milioni per l'anno 1973 si provvede a carico dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per tali esercizi.

Negli esercizi 1974, 1975, 1976, 1977 saranno stanziati per l'esecuzione della presente legge lire 400 milioni sul bilancio del Ministero degli interni.

### ART. 4.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.